



REGIONE DEL VENETO
UNITÀ ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI

CAPITOLATO TECNICO

Per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà di Enti
(art. 23 L.R. 13/09/1978, n. 52)
(Approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione esecutiva n. 69 del 14
gennaio 1997)

**Proprietà e Piano di assestamento Comune di Limana (Piano di riassetto
forestale 2023-2034)**

In Comune di Limana (Provincia di Belluno)

Località SAMBUGA, COL REOLON, SOPRA PRA' DI TREMES

Lotto boschivo denominato A001 Sambuga II, B007 Col Reolon, B011 Sopra Prà di Tremes
- Progetto di taglio redatto dal dott. for. Giacomo Piazza in data 11.05.2026 – approvazione
dell'U.O. Servizi Forestali in data 25/05/2026

ALTOFUSTO

Particelle n. 1, 7, 11

vendita di n. 848 piante di alto fusto (martellate)

Massa cormometrica verde lorda di conifere mc 1.463,69

Biomassa da cippato presunta (bostrico, schianti, latifoglie) q.li 6.316

Valore di stima € 123.513,93 (€ 117.197,66 + € 6.316,27).

Limana, lì 03/06/2026

IL TECNICO INCARICATO della martellata

dott. for. Giacomo Piazza



CAPITOLATO TECNICO

Altofusto

- per la vendita di piante in piedi di abete rosso e larice al prezzo di macchiatico base di € 85,00 al mc, di presunti mc 1.434,32 di legname commerciale ricavabile da n. 844 piante di altofusto verdi (e da 1.463,69 mc cormometrici lordi);

- per la vendita di biomassa da cippato (bostrico, legname schiantato a terra, latifoglie e massa blastometrica) al prezzo di macchiatico base di 1,00 €/q.le, di presunti 6.316 q.li

collocate nelle sopracitate particelle forestali del Piano di riassetto forestale di proprietà del Comune di Limana.

Le masse da prelevare (volume cormometrico lordo) sono state rilevate nel Progetto di Taglio datato 11.05.2026, così come riportato nelle seguenti tabelle e nel piedilista di martellata complessivo.

PARTICELLA 1 (A001) – SAMBUGA

Il seguente piedilista di martellata riporta le piante vive al taglio.

	tav. G	PECCIO		LARICE								tot.	
		nr.	V [mc]	nr.	V [mc]	nr.	V [mc]	nr.	V [mc]	nr.	V [mc]	nr.	mc
20	0,25	5	1,25	3	0,75		0,000		0,000		0,000	8	2,000
25	0,46	8	3,68	7	3,22		0,000		0,000		0,000	15	6,900
30	0,66	5	3,30	6	3,96		0,000		0,000		0,000	11	7,260
35	0,91	13	11,83	6	5,46		0,000		0,000		0,000	19	17,290
40	1,27	27	34,29	8	10,16		0,000		0,000		0,000	35	44,450
45	1,62	33	53,46	8	12,96		0,000		0,000		0,000	41	66,420
50	1,97	35	68,95	3	5,91		0,000		0,000		0,000	38	74,860
55	2,43	35	85,05	3	7,29		0,000		0,000		0,000	38	92,340
60	2,99	18	53,82	3	8,97		0,000		0,000		0,000	21	62,790
65	3,49	9	31,41		0,00		0,000		0,000		0,000	9	31,410
70	4,05	2	8,10		0,00		0,000		0,000		0,000	2	8,100
75	4,65	3	13,95		0,00		0,000		0,000		0,000	3	13,950
80	5,80	1	5,80		0,00		0,000		0,000		0,000	1	5,800
85	6,85	1	6,85		0,00		0,000		0,000		0,000	1	6,850
		195	381,74	47	58,68	0	0,000	0	0,000	0	0,000	242	440,42

PARTICELLA 7 (B007) – COL REOLON

Il seguente piedilista di martellata riporta le piante vive al taglio.

	tav. G	PECCIO		LARICE		CILIEGIO		FAGGIO		FRASSINO		tot.	
		nr.	V [mc]	nr.	V [mc]	nr.	V [mc]	nr.	V [mc]	nr.	V [mc]	nr.	mc
20	0,25	29	7,25	1	0,25		0,00		0,00	1	0,25	31	7,75
25	0,46	38	17,48		0,00		0,00		0,00		0,00	38	17,48
30	0,66	38	25,08	1	0,66		0,00	1	0,66		0,00	40	26,40
35	0,91	42	38,22	1	0,91	1	0,91		0,00		0,00	44	40,04
40	1,27	47	59,69		0,00		0,00		0,00		0,00	47	59,69
45	1,62	60	97,20		0,00		0,00		0,00		0,00	60	97,20
50	1,97	72	141,84		0,00		0,00		0,00		0,00	72	141,84
55	2,43	88	213,84	1	2,43		0,00		0,00		0,00	89	216,27
60	2,99	52	155,48	1	2,99		0,00		0,00		0,00	53	158,47
65	3,49	35	122,15		0,00		0,00		0,00		0,00	35	122,15
70	4,05	14	56,70		0,00		0,00		0,00		0,00	14	56,70
75	4,65	12	55,80		0,00		0,00		0,00		0,00	12	55,80
80	5,80	2	11,60		0,00		0,00		0,00		0,00	2	11,60
85	6,85	2	13,70		0,00		0,00		0,00		0,00	2	13,70
		531	1016,03	5	7,24	1	0,91	1	0,66	1	0,25	539	1025,09

PARTICELLA 7 (B011) – SOPRA PRA' DI TREMES

Il seguente piedilista di martellata riporta le piante vive al taglio.

	tav. H	PECCIO		LARICE						FRASSINO		tot.	
		nr.	V [mc]	nr.	V [mc]	nr.	V [mc]	nr.	V [mc]	nr.	V [mc]	nr.	mc
20	0,29	4	1,16		0,00		0,000		0,000	1	0,29	5	1,45
25	0,48	1	0,48		0,00		0,000		0,000		0,00	1	0,48
30	0,68	7	4,76		0,00		0,000		0,000		0,00	7	4,76
35	0,96	3	2,88		0,00		0,000		0,000		0,00	3	2,88
40	1,35	4	5,40		0,00		0,000		0,000		0,00	4	5,40
45	1,74	3	5,22		0,00		0,000		0,000		0,00	3	5,22
50	2,13	5	10,65	1	2,13		0,000		0,000		0,00	6	12,78
55	2,61	12	31,32		0,00		0,000		0,000		0,00	12	31,32
60	3,18	14	44,52		0,00		0,000		0,000		0,00	14	44,52
65	3,76	6	22,56		0,00		0,000		0,000		0,00	6	22,56
70	4,34	2	8,68		0,00		0,000		0,000		0,00	2	8,68
75	5,02	4	20,08		0,00		0,000		0,000		0,00	4	20,08
80	5,80		0,00		0,00		0,000		0,000		0,00	0	0,00
85	6,85		0,00		0,00		0,000		0,000		0,00	0	0,00
		65	157,71	1	2,13	0	0,00	0	0,00	1	0,29	67	160,13

Il Progetto di Taglio stima la massa netta commerciale applicando uno sconto del 12% dalla massa cormometrica delle piante martellate di peccio e larice.

La **massa netta commerciale** preventivabile è quindi di 1.434,42 mc, arrotondati a **1.434 mc** netti.

La **Biomassa da cippato** deriva dalla somma delle seguenti voci:

- piante bostricate, dalle piante schiantate (stimate planimetricamente),
- latifoglie (piante martellate verdi)
- massa blastometrica (stimata sulla massa cormometrica),
- Perdite di lavorazione (2% della massa cormometrica lorda).

Viene quindi fissato un prezzo di macchiatico base di € 1,00 al quintale (non soggetti a rialzo), di presunti **6.316 q.li.**

A) OGGETTO DELLA VENDITA

Art. 1) La quantità ed il valore del volume delle piante di cui è esperita la vendita risultano dal prospetto che segue; i botoli sono venduti con il ribasso del 20%, le sottomisure e travature sono vendute con il ribasso del 30% ed il legname da imballaggio con il ribasso dell'80% sul prezzo di aggiudicazione.

Assortimenti	mc	Prezzo macchiatico €	Valore presunto €
misure normali	1288	85	109.484,01
botoli	59	68	3.981,24
travature e sottomisure	44	59,5	2.612,69
imballaggio	44	25,5	1.119,72
totale	1434		117.197,66

A tali assortimenti va aggiunto il quantitativo presunto di biomassa da cippato richiamato in precedenza

Assortimenti	q.li	Prezzo macchiatico €	Valore presunto €
biomassa da cippato	6316	1	6.316,27
totale	6316		6.316,27

per un prezzo di macchiatico posto a base d'asta di **€ 123.513,93** (€ 117.197,66 + € 6.316,27).

Art. 2) La vendita delle piante in piedi nel bosco d'altofusto avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvederà ad eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname e dei prodotti legnosi ricavati, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine o che venissero stabiliti nel progetto di taglio e nel presente capitolato, senza che perciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta.

Art. 3) La vendita del legname viene eseguita a piante in piedi e per la quantità presunta, secondo quanto previsto nel precedente art. 1, salva la misurazione definitiva che avverrà ai sensi del presente Capitolato. L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante dalla misurazione senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni in confronto ai dati d'appalto, a condizione che l'aumento o il difetto non superino il 20%. In tale ipotesi egli potrà rispettivamente rinunciare alla quantità eccedente oppure chiedere un assegno suppletivo a congruaggio dell'intero quantitativo risultante in difetto.

Art. 4) Le piante in piedi sono contrassegnate su apposita specchiatura alla radice o al colletto col martello forestale, regolarmente iscritto al "Registro dei martelli forestali della Regione Veneto" n. 357 e contraddistinto dal sigillo BL 217-A. Il segno del martello posto al piede della pianta deve rimanere ben visibile e non deve essere alterato o distrutto, al fine di poterlo ben riconoscere in occasione di qualsiasi controllo. Il taglio dovrà essere eseguito rasente terra in modo da non danneggiare la specchiatura della martellata e l'impronta del Martello Forestale.

Art. 5) Qualora previsto dal bando di gara per la vendita del lotto boschivo e/o dal conseguente contratto di vendita del lotto stesso, le ditte forestali che partecipano all'esperimento di vendita e materialmente effettuano le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovranno essere provviste del patentino di idoneità forestale comprovante la propria capacità tecnica e direttiva nella esecuzione delle utilizzazioni boschive.

B) CONSEGNA DEL BOSCO

Art. 6) L'aggiudicatario dovrà inoltrare domanda di consegna, in carta legale, al Comune di Limana. Nel termine di trenta giorni dalla stipulazione del contratto debitamente approvato dall'Autorità Tutoria, l'aggiudicatario è tenuto a ricevere in consegna la tagliata.

La consegna, effettuata alla presenza del rappresentante dell'Ente venditore, dell'aggiudicatario e/o dell'impresa che materialmente esegue i lavori, potrà aver luogo normalmente in sito o eccezionalmente in via fiduciaria.

Nel caso di consegna in sito saranno indicati all'impresa esecutrice dei lavori le piante martellate e da tagliare. Verranno altresì segnalati gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione, l'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in bosco, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, nonché la prescrizione, in particolari condizioni, della scortecciatura sul letto di caduta, le modalità dell'eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori.

In questa fase l'aggiudicatario e/o il rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori potrà segnalare la presenza di ceppi recisi o indizi di danni anteriormente commessi; Nel caso di consegna in via fiduciaria il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa d'indennizzo per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilità di qualsiasi danno esistente.

L'Ente venditore è tenuto ad esibire in questa fase la dichiarazione dell'avvenuto accantonamento delle somme di cui agli articoli 30 e 35 del presente capitolato.

Qualora previsto, la ditta acquirente e/o quella esecutrice dei lavori dovrà esibire il Patentino di idoneità forestale.

Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale.

Art. 7) Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi ed il pagamento di una penale di € 75,00. Il verbale di consegna dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.

Art. 8) L'acquirente si dichiara responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello del definitivo collaudo - di tutti i danni e reati che nel bosco o nella proprietà contigue di qualsiasi natura in dipendenza del taglio, esbosco e trasporto saranno commessi, sia da esso aggiudicatario, che dai suoi dipendenti, nonché dei danni commessi da terzi.

Art. 9) Compiuta la consegna, l'aggiudicatario potrà iniziare il taglio, preavvisando via PEC del giorno il proprietario del bosco e il personale forestale che ha diretta sorveglianza sulla zona della tagliata.

Dopo la firma del verbale di consegna di cui sopra, all'aggiudicatario non è garantita la proprietà del legname, restando all'aggiudicatario stesso l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola viene trasferito all'aggiudicatario il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore, perché o purché non imputabili come tali all'acquirente.

C) ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

Art. 10) Su prescrizione dell'U.O. Servizi Forestali, i soggetti di abete rosso abbattuti dovranno essere allontanati dal bosco nel minor tempo possibile; in alternativa, qualora non sia possibile un loro immediato allontanamento, si dovrà procedere alla loro scortecciatura.

Le cataste all'imposto, se non scortecciate, dovranno permanere il minor tempo possibile; le stesse dovranno in ogni caso avere un volume contenuto. I residui delle utilizzazioni (ramaglia e cimali) dovranno essere asportati. In caso di impossibilità a procedere all'asportazione, dovranno essere scortecciati e depezzati quanto prima, per evitare che diventino anch'essi fonte di alimentazione per lo scolitide, previa espressa autorizzazione da parte del responsabile boschivo del Comune.

Art. 11) Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l'abbattimento delle piante. Le piante saranno recise sopra la specchiatura recante l'impronta del martello forestale e raso terra dalla parte del colletto a monte o, comunque, ad un'altezza non superiore ad 1/3 del diametro della ceppaia.

Nel corso dell'utilizzazione del legname l'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per arrecare il minor danno possibile al bosco seguendo le indicazioni a tal fine fornite dal direttore delle operazioni di taglio.

Art. 12) È proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non martellata (escluse quelle manifestamente schiantate), sotto penalità delle leggi forestali in vigore. In caso di urgenza il responsabile boschivo del Comune di Limana è autorizzato ad assegnare direttamente, su richiesta della ditta interessata, le piante non martellate che risultassero necessarie ai fini della lavorazione, dandone comunicazione all'Unità Organizzativa Servizi Forestali ed al Comune di Limana.

Art. 13) L'acquirente dovrà tagliare ed acquistare al prezzo di aggiudicazione le piante difettose, deperite, danneggiate, schiantate ed eventualmente tagliate in contravvenzione, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e fino al termine di essa, sempreché il quantitativo non superi il 20% della massa presunta del lotto, con diritto di opzione, sulla eventuale eccedenza.

Art. 14) L'utilizzazione dovrà essere fatta a regola d'arte in modo da ricavare il maggior quantitativo possibile di prodotto commerciale. Oltre ai tronchi di misura normale, l'aggiudicatario ha l'obbligo di allestire i botoli e le sottomisure unicamente da piante non atte a fornire misure normali. In caso di inosservanza il materiale verrà computato come misura normale.

Art. 15) È vietato introdurre nella tagliata e nelle zone limitrofe legname proveniente da altro luogo prima che sia stata effettuata la misurazione, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali.

Art. 16) L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 120 giorni a partire dalla data del verbale di consegna, salvo sospensioni dei lavori concordate tra le parti e/o eventuale proroga dovuta a cause di forza maggiore. Le comunicazioni di interruzione momentanea e di ripresa dei lavori per condizioni meteo avverse dovranno pervenire all'Ente venditore entro 48 ore dalle suddette interruzioni e riprese. Eventuale richiesta di proroga dovrà pervenire da parte degli Enti venditori all'Unità Organizzativa Servizi Forestali, almeno 15 giorni prima della data di ultimazione dei lavori.

Le infrastrutture provvisorie realizzate per l'utilizzazione dovranno essere smantellate entro le scadenze prescritte ai commi precedenti

Art. 17) L'aggiudicatario è obbligato a tenere sgombri i passaggi e le vie del bosco in questione, in modo da potervi sempre ed ovunque transitare liberamente, ed a spianare la terra che fosse stata mossa per le operazioni permesse nel bosco. Mancando a questi obblighi, o prestandovisi imperfettamente, sarà provveduto d'ufficio, da parte del Comune di Limana con spese a carico dell'aggiudicatario, rivalendosi sul deposito cauzionale.

L'aggiudicatario non potrà costruire entro il bosco, tettoie, capanne o altri manufatti senza aver ottenuto il permesso da parte del Comune di Limana e dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali.

Art. 18) Il concentramento e trasporto del legname dovrà avvenire solamente attraverso le piste, gli avvallamenti o i sentieri già esistenti. In loro mancanza si dovranno seguire gli itinerari fissati in sede di consegna o dal personale forestale preposto. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e al soprassuolo, compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosità.

Art. 19) Tanto l'acquirente che i suoi lavoratori debbono attenersi strettamente alle disposizioni del responsabile boschivo del Comune di Limana e/o del personale forestale, sia per quanto riguarda il taglio e l'allestimento delle piante come per ciò che concerne il loro abbattimento e trasporto, anche se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, diversi dalle prescrizioni e modalità fissate all'atto della consegna della tagliata.

Art. 20) Nel caso di utilizzazione in economia o a cottimo, qualunque sia il responsabile dell'utilizzazione, dovranno essere ugualmente osservate le prescrizioni del presente Capitolato tecnico relativo a consegna, taglio e collaudo.

D) MISURAZIONE DEL LEGNAME RICAVATO

Art. 21) La misurazione del materiale utilizzato dovrà effettuarsi non appena ultimato l'allestimento. A tale scopo l'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà inoltrare apposita domanda al Comune di Limana.

Art. 22) A tutti gli effetti le misure considerate nel presente Capitolato, salvo diversa destinazione stabilita dagli Enti venditori in sede d'avviso d'asta, vengono così individuate:

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. MISURE | | NORMALI |
| Tronchi del diametro a metà di cm. 25 e più e della lunghezza di m. 4 e più; | | |
| 2. SOTTOMISURE | E | TRAVATURE |
| Tronchi del diametro a metà da cm. 24 a cm. 15 e della lunghezza di m. 4 e più; | | |
| 3. ZOCCHI | O | BOTOLI |
| Tronchi di diametro da cm. 25 e più e della lunghezza di m. 2-2.20-2.50-3-3.50. Detti zocchi o botoli godono dello sconto del 20% per la loro minore lunghezza e pertanto debbono essere ricavati da legname con le stesse caratteristiche di quello da m. 4 e se presentano difetti sarà accordato in sede di misurazione uno sconto da | | |

determinarsi caso per caso.
 Per tutti i tronchi sopraddetti è concessa una maggiore lunghezza di cm. 25 di salvalegno; nel caso di particolari condizioni di esbosco e sempre comunque per tronchi di grosse dimensioni, sarà tollerata una maggiore lunghezza da fissarsi all'atto della consegna.
 La normale tappa della sezione di base del 1° tronco non è computabile nelle tolleranze di maggiore lunghezza.

4. **LEGNAME DA IMBALLAGGIO**
 I tronchi da m. 2 in avanti non aventi caratteristiche tali da poter essere inclusi nelle categorie precedenti con diametro in punta non inferiore a cm. 10. Tutti i tronchi di qualsiasi misura che presentino difetti tali da non poter essere classificati legnami da opera.
5. **ALTRI ASSORTIMENTI**

Art. 23) Qualora l'aggiudicatario avesse la convenienza di allestire assortimenti di dimensioni diverse da quelle elencate nell'articolo precedente, ne è in facoltà ma, agli effetti del pagamento, verranno considerati al prezzo delle misure normali. Nel caso di allestimento di piante intere la misurazione dovrà essere effettuata per sezioni di m. 4.00.

Art. 24) La massa cubica dei singoli tronchi normali da sega, delle sottomisure e dei botoli si ricaverà dalla misurazione del diametro a metà della lunghezza, evitando però incisioni esistenti sul tronco ed i nodi. Nella misurazione del diametro, la frazione di centimetro verrà trascurata. Per i tronchi non perfettamente rotondi, il diametro a metà verrà computato facendo la media dei due diametri ortogonali. La misurazione sopra corteccia darà luogo ad uno sconto sul prezzo di aggiudicazione di tutti gli assortimenti, o della misura unica, del 10% o distinto per specie legnosa secondo il prospetto sotto riportato, in cui vengono evidenziate le percentuali di volume della corteccia per le principali specie legnose. (Dati tratti dal Manuale dell'Agronomo - V Edizione).

SPECIE	PERCENTUALE DI CORTECCIA
Abete rosso	7-14% (generalmente 10%)

Art. 25) Di norma la misurazione sarà fatta in catasta. Le operazioni di misurazione, effettuate in unica soluzione oppure per particelle forestali, potranno aver luogo in qualunque epoca dell'anno ad eccezione del periodo in cui il terreno è troppo coperto di

neve. Solo in casi particolari la misurazione potrà essere fatta anche parzialmente. Nella ipotesi di schianti molto sparsi, l'esbosco può essere autorizzato prima della misurazione. In tal caso l'interessato è tenuto a farne esplicita richiesta nella domanda di misurazione. La misurazione ed il conteggio del legname ricavato saranno effettuati alla presenza di un rappresentante del Comune di Limana e della ditta aggiudicataria. Verrà redatto un apposito verbale che dovrà essere accettato da ambo le parti. L'Ente venditore è tenuto a fornire la mano d'opera necessaria per la misurazione.

Art. 26) All'atto della misurazione, i tronchi che dovessero presentare difetti gravi o comunque ben visibili godranno di sconti sulle misure normali. L'entità degli sconti sarà fissata caso per caso.

Art. 27) Il legname escluso dalla misurazione rimarrà di proprietà degli Ente venditore, senza che l'aggiudicatario abbia diritto a compensi di sorta o rifusione di spese. Non sarà tenuto conto del deterioramento del legname impiegato per la costruzione delle infrastrutture o di qualsiasi altro manufatto funzionale all'utilizzazione; legname che dovrà essere dall'aggiudicatario interamente pagato.

Art. 28) In fase di misurazione verrà effettuata la consegna del legname all'aggiudicatario, che ne diverrà proprietario, la ditta dovrà versare l'importo risultante dalle misurazioni che verranno in un mese e avrà 30 giorni di tempo per il pagamento ad avviso ricevuto.

E) MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 29) L'atto di compravendita da stipularsi tra gli Enti venditori e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del legname misurato.

Art. 30) Ai sensi dell'art. 22, 2° comma, della legge regionale 13/09/1978, n. 52, l'Ente venditore, anche nel caso di taglio straordinario, è tenuto ad accantonare su apposito capitolo di bilancio, oltre alle somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente capitolato, anche quelle per lavori colturali al fine di migliorare la struttura e la funzionalità bioecologica dei boschi, comunque non inferiori al 10%. Nel caso di lotti venduti allestiti, l'accantonamento dovrà essere eseguito sulla base del valore di vendita decurtato dei costi di trasformazione. A questo fondo, opportunamente incrementato, possono essere attinte le somme per il

pagamento delle spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione, in considerazione del fatto che la corretta applicazione delle tecniche selvicolturali rappresentano un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi citati nell'articolo 22 della L.R. 52/78.

F) COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE E DELLA TAGLIATA

Art. 31) All'atto del collaudo si provvederà alla rilevazione di eventuali danni arrecati al bosco, purché evitabili, che verranno elencati di volta in volta in un prospetto (verbale di rilievo danni) da sottoscrivere dalle parti in causa con le eventuali controdeduzioni. L'elenco in parola servirà di base per le operazioni di collaudo. All'atto del collaudo gli Enti proprietari sono tenuti a produrre apposita dichiarazione sugli adempimenti di cui agli articoli 30 e 35 del presente Capitolato.

Art. 32) Prima dell'esecuzione del collaudo, l'aggiudicatario è obbligato a riparare le vie, i termini, i fossi eventualmente danneggiati ed a sistemare il terreno che fosse stato scavato o smosso per l'eventuale impianto di gru a cavo.

Art. 33) Entro trenta giorni dalla scadenza del termine massimo, fissato dal precedente art. 16, oppure di quello risultante dall'eventuale accordata proroga, l'aggiudicatario, totalmente pagato l'importo della tagliata, dovrà presentare, tramite l'Ente venditore, domanda di collaudo in carta legale all'Unità Organizzativa Servizi Forestali. Nel caso di mancata domanda e trascorsi i trenta giorni come sopra indicato, sarà facoltà dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali di procedere d'ufficio al collaudo della tagliata senza alcun preavviso all'aggiudicatario. Sarà invece regolarmente preavvisato l'Ente proprietario.

Art. 34) Il collaudo sarà eseguito dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali o da suo delegato: egli procederà, con l'assistenza del personale di vigilanza forestale, e potranno assistere il rappresentante dell'Ente venditore e l'aggiudicatario o suo rappresentante. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore o dell'aggiudicatario o suo rappresentante o di ambedue, qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce l'esecuzione del collaudo, il quale sarà egualmente valido. Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità

da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo non potrà essere fatto a terreno coperto di neve.

Art. 35) La cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di taglio, dal presente capitolato e dal contratto di compravendita viene determinata nel contratto stesso e comunque non potrà essere inferiore al 10 % del presunto valore complessivo del macchiatico del legname; detta cauzione potrà essere sostituita da una polizza fideiussoria di pari importo. Detta cauzione potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale di collaudo, dopodiché egli sarà svincolato da ogni obbligo imposto dal presente Capitolato.

Art. 36) All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato Tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.

Art. 37) Nel caso che l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente Capitolato e del relativo contratto, l'Ente venditore avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussore, nelle vie di legge.

Art. 38) Lo svincolo del deposito cauzionale, o della eventuale fideiussione, è subordinato alla presentazione da parte della ditta aggiudicataria all'Ente proprietario, di un'autocertificazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante che la ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.

Art. 39) L'importo relativo ai danni economici ed alle penalità di cui al presente Capitolato deve essere accantonato dall'Ente proprietario sul fondo di miglorie boschive previste dall'art. 22 della L.R. 13/09/1978 n° 52.

Art. 40) In linea generale, tutte le spese di tipo commerciale (comprese, per quanto di competenza, le spese per indennità e rimborso, inerenti la sezione di taglio, operazioni di consegna, misurazione, rilievo danni, collaudo e diritti di ufficio) sono a carico della Ditta acquirente.

Art. 41) In linea generale, tutte le spese connesse alla progettazione e direzione del taglio sono a carico dell'Ente venditore.

Art. 42) Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune venditore e la ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, verrà definita dall'autorità giudiziaria competente per legge.

Art. 43) Penalità nelle utilizzazioni d'altofusto

- L'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori è obbligato ad utilizzare tutte le piante martellate; per ogni pianta non utilizzata sarà assoggettato al pagamento di una penale di € 30,00 oltre al valore del legname ricavabile valutato al prezzo delle misure normali.
- Per ogni ceppaia a cui casualmente sia stata tolta o resa invisibile l'impronta del martello forestale l'aggiudicatario pagherà, in sede di collaudo, una penale di € 50,00 purché il fatto venga tempestivamente comunicato al proprietario che provvederà agli opportuni accertamenti al fine di conteggiare il numero delle ceppaie danneggiate nel verbale di collaudo. In caso contrario si riterrà come pianta tagliata non martellata.
- Per ogni danno arrecato, se evitabile, l'aggiudicatario pagherà agli Enti venditori il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di cui alla tabella annessa alle PP. di Massima e di P.F., per le piante di diametro non superiore ai 20 cm. e a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, per quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli artt. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
- In caso di violazione del primo comma dell'art. 12 del presente capitolato l'aggiudicatario dovrà corrispondere agli Enti venditori il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali.
- Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'articolo n. 16 sarà obbligato a pagare agli Enti venditori una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore degli Enti venditori, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario indennità o compenso alcuno, oppure l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione, previo il pagamento della penale di cui al presente comma.

Limana, lì 03/06/2026

VISTO

Guardia Comunale Paolo Morandin

IL TECNICO

dott. for. Giacomo Piazza



Per presa conoscenza: L'AGGIUDICATARIO

SI APPROVA IL PRESENTE CAPITOLATO E SI RILASCIA LICENZA DI TAGLIO
N.____DEL_____